

## **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1 - Sentenza 242/2023**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PISA Sezione 1, riunita in udienza il 04/09/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

SCHIAVONE GAETANO, Presidente e Relatore

BRUNI CRISTIANA, Giudice

BERTOCCHI STEFANO, Giudice

in data 04/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 123/2023 depositato il 22/03/2023

proposto da

Ministeri Mef - Dir. Prov. Servizi Vari Roma - Via Venti Settembre 00187 Roma RM

Difeso da

Piercarlo Pirollo - PRLPCR65R12D086S

ed elettivamente domiciliato presso ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

Agenzia Del Demanio Dr Toscana E Umbria - Via Laura N 64 50121 Firenze FI

Difeso da

Piercarlo Pirollo - PRLPCR65R12D086S

ed elettivamente domiciliato presso ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

contro

Comune di ... - Piazza Remo Bertoncini 56022 ... PI

Difeso da

Alessandro Maestrelli - MSTLSN90B22D403D

ed elettivamente domiciliato presso alessandro.maestrelli@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4348 IMU 2018

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

"

Ricorrente: Piaccia all'On. Commissione Tributaria Provinciale di Pisa in accoglimento del presente ricorso, annullare l'avviso di accertamento l'avviso di accertamento n. 4348 del 20.07.2022 - IMU 2018 - 7 emesso dal Comune di ... e notificato in data 20.09.2022, previa sospensione della sua efficacia esecutiva. Con vittoria di spese.

Resistente: In via preliminare: inammissibilità del ricorso per esistenza di giudicato; Nel merito: rigettarsi il ricorso con conferma integrale dell'atto impugnato; ripetizione delle somme eventualmente pagate nelle more del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) e la Agenzia del demanio (A/D) impugnavano contestualmente l'avviso con cui il Comune di ... accertava l'omesso versamento di imposta (€. 29.704,00) IMU 2018 per una serie di immobili (terreni e fabbricati). Avverso l'avviso (A/A), indirizzato ad esso MEF ricorrevano, dunque, non solo il destinatario, quanto anche l'A/D che, quindi, dev'essere considerata parte-interveniente volontaria. I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso col favore delle spese poiché: "ai sensi e per gli effetti degli art. 3 e 7 del Dlgs 504/1992 i beni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato non rientrano nell'imposizione ICI/IMU in quanto trattasi di beni preposti ai bisogni primari della collettività e non sono produttivi di reddito assolvendo ad un compito meramente istituzionale".

I motivi a sostegno dell'illegittimità dell'atto impugnato possono così riassumersi:

1. Violazione dell'art. 9 e ss D.lgs. n. 23/2011.

L'atto è da annullare in ragione della non assoggettabilità ad IMU degli immobili destinati agli usi governativi da parte di Amministrazioni dello Stato ("esclusivamente a compiti istituzionali", leggendosi nella legge), di talchè, essendo stati adibiti ad uso dell'appartato statale sarebbe dovuta scattare la detta esenzione. In effetti non era contestato in atti che i terreni fossero stati assegnati ai Carabinieri/

Biodiversità di Lucca, mentre la "Ex Casa del Fascio" di Lucca, destinata a sede della Caserma dei Carabinieri. Era evidenziato, inoltre, come l'invocata esenzione era già valesse in epoca di vigenza della Legge 504/1992 ICI e mai il Comune aveva preteso la relativa imposta sugli stessi immobili. D'altronde, anche la giurisprudenza territoriale (C T R Firenze sent. n. 919/8/2020 del 4.12.2020) si era già espressa in senso favorevole all'Amministrazione.

2. Violazione dell'art. 1, cc. 740 e 743 L. n. 160/2019, per mancanza del presupposto impositivo sugli immobili distinti al Catasto al Fg. 43 p.la 563 sub. da 14 a sub. 23.

"Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili (...)", riconducibile, per regola generale, alla proprietà, all'usufrutto o ad altro reale di godimento, o a un'altra situazione giuridica dalla legge a queste parificate, al contrario, invece, le certificazioni catastali e la documentazione estratta dalla Conservatoria dei registri immobiliari costituiscono meri elementi indiziari (Cass. n. 14420/2010) e non fonte di piena prova. Ciò detto, ne derivava che sarebbe stato onere di parte ricorrente fornire prova contraria a tale indizio documentale, mentre l'Ente impositivo era legittimato a chiedere il tributo solo in mancanza di detta prova. Nel caso di specie, però, il Comune, basandosi esclusivamente sulle risultanze catastali, che vedono il "Demanio dello Stato Ramo Lavori Pubblici" quale intestatario del diritto di comproprietà per la quota di 52/74, non aveva tenuto conto del successivo trasferimento in proprietà all'allora ATER di Pisa con provvedimento n. 71 del 18/12/2003. Quindi, essendo il A/D solo erroneamente intestatario catastale dei beni soggetti ad accertamento e non essendo stati tali magazzini mai di proprietà dello Stato, poiché realizzati presumibilmente dai privati, il Comune di ... avrebbe dovuto (come dovrebbe) provvedere, per mezzo dei propri competenti uffici, alla rettifica catastale delle particelle in esame, in coerenza con il diritto di proprietà acquisito, dal momento che la consistenza immobiliare trasferita dallo Stato all'allora ATER di Pisa è stata acquisita di poi al patrimonio del Comune di ...

mediante provvedimento amministrativo n. 6566 del 28/02/2006 come da nota di trascrizione (All. 8).

3. Carezza del requisito oggettivo ai sensi dell'art 7 c. 1 Lett. a) del Dlgs 504/1992 e della legittimazione passiva ai sensi dell'art 3 c. 2 del Dlgs 504/1992 (modif. ex art 18 c. 3 L. 388/2000 sul terreno distinto al C.T. al Fg. 1 p.la 42).

Il terreno posto nel Comune di ... come sopra identificato, era intestato al Demanio dello Stato ma erroneamente avendo funzione idraulica, ascrivibile dunque al Demanio Idrico, come asserito dalla Regione Toscana e finalizzato, "dalla fine del 1800, alla bonifica del padule di Bientina." Da tanto ne discendeva che, soggetto passivo del tributo era semmai la Regione Toscana posto che l'art. 89 del D.P.R. 616/1977 aveva disposto il trasferimento alle Regioni di tutte le opere idrauliche e considerato che i beni di demanio idrico sono per legge affidati ai compiti gestori delle Regioni dall'art. 86 del D.Lgs. n. 112/1998.

Resisteva il Comune deducendo:

In via preliminare:

A. Nessun fabbricato oggetto di imposizione era utilizzato direttamente dall'Ente proprietario per compiti istituzionali propri dell'A/D, essendo in dotazione all'Arma dei Carabinieri di Lucca (CC.), la quale è alle dipendenze del Ministero della Difesa, Ente giuridicamente diverso dal Proprietario (MEF-A/D). Pertanto nessun immobile poteva essere, da questo punto di vista, esente IMU.

B. Per gli anni 2016 e 2017 il ricorrente era stato destinatario di identici accertamenti non impugnandone alcuno, cosicché i medesimi erano divenuti inimpugnabili, con conseguente formazione del giudicato estensibile anche alla presente, successiva annualità.

In ordine ai singoli motivi, rilevava:

1.a L'esenzione non era applicabile in quanto gli immobili non erano e non sono utilizzati per i fini istituzionali dell'Ente proprietario bensì per quelli dell'utilizzatore. Inoltre l'attribuzione ai CC. non era avvenuta a titolo gratuito, tant'è che il verbale di consegna presentava l'indicazione di una "canone figurativo" (€ 8.000,00), così tradendo un rapporto assimilabile alla locazione. Inoltre, secondo le norme istitutive, l'A/D non è organo diretto dello Stato, bensì un ente pubblico a carattere economico che ha il compito di valorizzare i beni demaniali gestendoli (vds. Statuto intercorso A/D-MEF 28/01/2004). La giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 3275/2019) era chiarissima sul punto (escludendo che l'esenzione spetti se il bene è destinato a compiti, quand'anche istituzionali ma propri di soggetti pubblici diversi dal titolare e a cui questo è estraneo. Inoltre, trattandosi di un beneficio, l'ente proprietario avrebbe dovuto trasmettere apposita Dichiarazione IMU in (pretesa) esenzione, generandosi decadenza per

effetto della omissione. Ad ogni modo, la giurisprudenza a cui rimandava parte ricorrente (CTR-Firenze 918/2020) non era stata prodotta e l'omesso rispetto dei rigorosi termini generava la conseguente decadenza.

2.a Viene paventata l'illegittimità dell'A/A per carenza del presupposto impositivo per 10 immobili. Si rileva come, in effetti, in sede di proposta conciliativa, il Comune, preso atto che successivamente alla notifica dell'avviso impugnato era stata fornita documentazione idonea alla rettifica dell'intestazione catastale, aveva provveduto ad aggiornare sul punto il dovuto IMU ma controparte non aveva acconsentito alla definizione stragiudiziale sul punto.

3.a In relazione al demanio idrico, e contrariamente a quanto fatto per l'immobile di cui al punto precedente, parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova documentale dell'atto con effetto traslativo del bene a dimostrazione dell'erroneità dell'intestazione catastale, il che era sufficiente per assoggettare il bene a tributo.

La causa sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte era trattenuta in riserva, la quale viene sciolta con la seguente motivazione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il nodo giuridico che questa Corte è chiamata a sciogliere è se i beni catastalmente intestati al demanio statale scontino o meno l'IMU.

In via preliminare appare utile sgombrare il terreno di indagine relativamente al secondo dei motivi di illegittimità sollevato nel ricorso.

Sul secondo motivo

In effetti la fondatezza del detto motivo emerge dall'atteggiamento processuale tenuto dall'ente impositore. Il quale, ai rilievi contenuti nei motivi e ai documenti ostentati a sostegno, non ha contrapposto fatti e/o atti concreti, essendosi limitato sostanzialmente ad affermare che già in fase precontenziosa aveva riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di esenzione ma che, poi, stante l'abbandono delle trattative da parte del resistente, non si era pervenuti alla redazione di un atto stragiudiziale che attestasse, almeno sul punto, la cessazione della materia del contendere. Stando così le cose, però, si deve prendere atto del riconoscimento positivo operato dal resistente della fondatezza delle allegazioni di controparte o, quanto meno, la mancanza di una loro puntuale contestazione, il che vale a ritenere (ex art. 115, c. 1, cpc.) raggiunta la prova della fondatezza.

Sul primo motivo

Tornando al primo motivo – relativo ai terreni assegnati ai CC./Biodiversità di Lucca e alla "Ex Casa del Fascio" di Lucca, destinata a sede della Caserma dei CC. - questa Corte ne ritiene l'infondatezza.

Sul punto, di rilievo è il fatto che parte ricorrente richiami, a sostegno della propria tesi, la decisione della CTR-Firenze n. 919/2020. Ora, preliminarmente va detto come sia infondata l'eccezione di parte resistente secondo cui, non essendo stata la detta decisione prodotta, contrariamente a quanto attestato nel ricorso, la parte sarebbe decaduta dall'argomentare su essa. In realtà, i richiami giurisprudenziali non costituiscono documenti, in quanto non destinati ad attestare fatti pertinenti la causa, bensì sono elementi di comune esperienza a cui il Giudice può attingere, anche d'ufficio. E senza tema di decadenze, dato che il precedente giurisprudenziale richiamato costituisce una mera allegazione difensiva (arg. ex Cass. 3735/00).

Del pari infondata è l'eccezione, sempre di parte resistente, relativa alla preclusione discendente da un preteso giudicato sul punto. Viene sostenuto, per l'appunto, che non avendo parte ricorrente impugnato le cartelle relative alle due annualità precedenti, ed essendo quindi queste divenute definitive, il contenuto dalle medesime portato avrebbe consolidato un giudicato (esterno) in grado di coprire anche l'annualità di cui qui si discute. L'errore della parte sta nella confusione fra definitività dell'accertamento e giudicato delle pronunce giudiziali. Le Supreme Sezioni insegnano che: "È notorio che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata (...), mentre è indubbio che sia la cartella di pagamento sia (...) sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (C.12263/07, 24449/06, C. 8335/03, ex multis). Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (Cass. ss.uu. 23397/16, conf.: 11800/18, 33797/19). Quindi, nessuna preclusione derivante da giudicato inter partes.

Ciò detto, va rilevato come la decisione della CTR-Firenze, assunta dal Demanio a parametro, si basa sul fraintendimento di un presupposto. Infatti, viene dato atto dell'esistenza di una binarietà della giurisprudenza sul tema che qui occupa, optando per dare seguito alla decisione di legittimità (C. 23925/17) favorevole alla tesi del demanio, anziché al filone contrapposto (C. 3275/19). Da qui, poi, la conclusione apodittica secondo cui rientra nel notorio il fatto che un immobile assegnato all'Arma dei CC. sia di per sé votato al servizio pubblico.

Le cose, invero, non stanno in questi termini. La Giurisprudenza assunta dalla CRT a sostegno della propria opzione nient'affatto si distacca dal filone (costante, come sarà visto) ritenuto però non condivisibile dalla CTR. La decisione n. 23925/17 ha, innanzitutto, ribadito il principio per cui l'esenzione dall'IMU "non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse (Cass. n. 12495/14, 7385/12)". Secondariamente, preso atto che il proprietario dell'immobile era un soggetto privato (una Sas), che aveva dato in locazione il medesimo per l'installazione di una caserma dei CC. e, quindi, dell'esistenza di uno scopo lucrativo, ha, giustamente, negato l'agevolazione sia per carenza dell'elemento soggettivo – lett. 'a' dell'art. 7, c. 1, Dlgs. 504/1992 – sia per presenza del dato lucrativo che portava l'attività al di fuori di quelle esentate dalla successiva lett. 'i', stesso articolo. Ed è utile richiamare il dettato normativo, secondo cui: "Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni (...), destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; i) gli immobili (...) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali (...)".

Vero è piuttosto come la giurisprudenza della Suprema Corte, pure pronunciando in merito alla natura giuridica dell'Agenzia del demanio, ha ritenuto che: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 504 del 1992) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte (Cass. n.8496/2010; n. 10483 del 2016). Rileva, in proposito, il principio costantemente affermato in sede di legittimità per cui - in materia di ICI - l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse e senza fine di lucro (Cass. nn. 16797/2017; 14912/16; 12495/14; 7385/12 ed altre). Secondo questa Corte (Cass. 20776/05; 5485/08; 6711/15; 14226/15 ed altre) l'esenzione dall'imposta, prevista dall'art. 7, comma primo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività istituzionali ai fini dell'esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici. Sotto il primo profilo, si è stabilito (Cass. 20776/05, cit.) che il requisito oggettivo "non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti che attestino 'a priori' il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività sia svolta per compiti istituzionali; ne consegue che "il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, rientra tra quelle esenti " (Cass. 14226/15; Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19039 ed altre pronunce coeve; Cass. sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711; Cass. sez. 5, 13 marzo 2015, n.5062). Ne consegue che l'Agenzia del demanio non può invocare l'esenzione per il solo fatto dell'assunzione di posizioni soggettive di competenza statale o regionale e dello svolgimento di attività di natura non commerciale, dovendo invece provare di essere un'istituzione organicamente inserita nell'apparato amministrativo statale o regionale, ancorché dotata di personalità giuridica propria (Cass. n. 8496/2010, 14912/2016). Al contrario, la ricorrente risulta avere la natura di ente pubblico economico del Ministero dell'economia e delle finanze, dotato di autonomia economica e gestionale, che in quanto tale non rientra tra i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a, d. lgs. 504/92" (C. 3275/19 e le numerose altre ivi citate).

Tale posizione è stata poi ulteriormente ribadita specificando la non sussistenza di incertezze interpretative in merito al fatto che l'agevolazione de qua "spetta soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di

proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte (C. 16797/17; C. 16791/17; C. 10483/16 ; C. 14912/16; C. 15025/15; C. n. 22156/06; C. 14146/03; C. 142/04)" (C. 9982/21).

E, poiché ai fini dell'esenzione la norma richiede che l'immobile debba essere destinato "a compiti esclusivamente istituzionali" riferibili al titolare, la Cassazione "rammenta che la locuzione «compiti istituzionali» si riferisce a quelle funzioni che costituiscono la ragion d'essere dell'ente e, pertanto, possono essere svolte solo da quest'ultimo (... , insomma ove) si svolga direttamente l'attività istituzionale dell'ente (ad esempio, quando nell'immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell'ente)" (C. 4572/23). Stante questo apparato interpretativo, non può essere seguita la decisione fiorentina, oltretutto per il fraintendimento interpretativo dei precedenti di legittimità, altrettanto per le conclusioni apodittiche secondo cui: "è di palmare evidenza che ospitare una Caserma dei Carabinieri in un immobile di proprietà dello Stato ed affidato, in quanto patrimonio erariale, al Ministero delle Finanze integra un uso istituzionale dello stesso nei termini di cui sopra". Conclusioni che, da un lato, non investigano la natura dell'Agenzia del demanio, ente concedente – a cui, come visto, la Cassazione riconosce il carattere di "ente pubblico economico del Ministero dell'economia e delle finanze, dotato di autonomia economica e gestionale, che in quanto tale non rientra tra i soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lett. a, d. lgs. 504/92" -, mentre, dall'altro, si sottraggono ad una rigorosa interpretazione letterale, pretesa dalla natura agevolativa della norma in scrutinio. Non è rispondente a tale criterio il dire che sia "di palmare evidenza" la destinazione pubblica dell'uso del bene, non essendo – come visto - ciò sufficiente. D'altronde, lo stesso legislatore esclude il carattere discriminatorio della generica destinazione pubblica e anche per fini immediatamente istituzionali quando all'art. 9, c. 8, DLgs. 23/2011, stabilisce che: "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, (...) destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall' articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992". Venendo, quindi, esclusa la detta agevolazione per l'ipotesi in cui un ente territoriale (: requisito soggettivo) utilizzi direttamente per i propri fini istituzionali (: requisito oggettivo) un immobile che, però, sia sito fuori dal territorio di propria pertinenza. E, a mò d'esempio, basta pensare all'ipotesi in cui un comune posseda un immobile sito nel territorio di altro comune e lo destini a sede di un proprio ufficio (magari: assessorato per il turismo).

In conclusione, difettando nella specie il requisito soggettivo, poiché il titolare è un ente pubblico economico ed altresì quello oggettivo, non essendo stato il bene destinato ai propri fini istituzionali, bensì di terzi, sebbene partecipi delle finalità dello Stato, ed apparendo anche una gestione di carattere economicistico (vds. canone virtuale di €. 8.000,00), non spetta l'invocata agevolazione di cui al ridetto art. 7, DLgs. 504/1992.

Sul terzo motivo

Per quanto attiene al terzo motivo di illegittimità, con cui è stato lamentato il difetto di legittimazione sostanziale, in quanto il bene farebbe capo all'ente Regione, rileva la Corte come manchi un sostegno probatorio all'allegazione del passaggio di detti beni al patrimonio idrico dell'ente territoriale, a prescindere dal programma contenuto nell'apparato legislativo citato, il quale, per quanto qui emerge, ben potrebbe essere rimasto inattuato.

Si badi, qui non si fa questione di iscrizione al catasto, la cui natura di pubblicità a fini fiscali non incide sulla titolarità del bene – epperò è elemento indiziario per la legittimità del prelievo - qui si rileva la mancanza degli adempimenti amministrativi che, per il superamento ai fini probatori della vista presunzione, dovrebbero documentare il passaggio della titolarità a favore della Regione, né più e né meno della funzione che per i privati esplicano i contratti (scritti, trattandosi di beni immobili).

In carenza di tali presupposti neanche l'agevolazione relativa a questi beni può essere riconosciuta. Il ricorso, in sintesi dev'essere accolto solo relativamente al secondo motivo mentre va rigettato per i restanti

Le spese, liquidate in dispositivo (tenuto conto delle decurtazioni di legge) devono essere adeguatamente compensate per metà, sia per la parzialità dell'accoglimento che per il rigetto di alcune eccezioni del resistente

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta l'IMU sugli immobili distinti al C.F. Fg. 43 p.la 563 sub. da 14 a sub. 23 e di cui al punto n. 2 del ricorso. Rietta nel resto. Condanna i ricorrenti a rimborsare in solido a controparte metà delle spese di lite liquidando questa quota in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori. Compensa la restante metà.

Pisa lì 28/09/2023

IL PRESIDENTE EST

Schiavone